COORDINAMENTO DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO
ROMA 05 GENNAIO 2015

COORDINAMENTO DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO

L'anno 2015, il giorno 5 del mese di Gennaio, nella sede del Consiglio dell'Ordine di Roma, in Roma Piazza Cavour, alle ore 11,00 sono presenti

Partecipanti	COA	
Di Mascio Avv. Giuseppe	**Cassino**	**Presidente**
Mastrandrea Avv. Paolo	**Civitavecchia**	**Presidente**
Calabrò Avv. Davide	**Frosinone**	**Presidente Coordinatore**
Malinconico Avv. Giovanni	**Latina**	**Presidente**
Conti Avv. Luca	**Rieti**	**Presidente**
Vaglio Avv. Mauro	**Roma**	**Presidente**
Maggiorelli Avv. Giovanbattista	**Velletri**	**Presidente**
Ariano Avv. Simone	**Tivoli**	**Presidente**
Manganiello Avv. Antonio	**Viterbo**	**Consigliere -Delegato**

I quali giuste delibere adottate dai Singoli Consigli, che vengono allegate al presente atto sotto le lettere da **A)** ad **I)** e giusta delega dell'Avv. Sini (che si allega sotto la lettera **L)**, Sottoscrivono lo Statuto – Regolamento con il quale viene formalizzata, tra tutti i COA del Distretto del Lazio " L'Unione degli Ordini Forensi del Lazio" e che di seguito si trascrive integralmente:

UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO
STATUTO – REGOLAMENTO

Art.1

Tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Lazio, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 29 lett. **p** della legge n. 247/12, viene formalmente costituita in data odierna "**L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO**" di cui fanno parte i Consigli dell'Ordine che, previa delibera che si allega, sottoscrivono il presente atto, ed alla qua le potranno aderire anche altri Ordini dei Fori distrettuali limitrofi che ne condividano la natura e gli scopi.

Art.2

L'Unione provvede all'esame e alla consultazione di temi e problemi di interesse professionale che, sotto ogni aspetto, possono comunque riguardare la classe forense.

Ciò al fine di promuovere e coordinare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela e la valorizza= zione della Avvocatura nonché al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unitarietà di com= portamenti e di indirizzi per i C.d.O. che ne fanno parte.

Ai sensi dell'Art. 29 della legge 247/12 è altresì consentito all'Unione, come per ogni singolo COA in via autonoma:

a) interloquire con le regioni, gli enti locali e con le università;

b) promuovere o e/o partecipare ad attività di formazione professionale;

c) costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purchè abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

Art.3

La sede dell'Unione è fissata nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui è iscritto il Coordi= natore e verrà dotata di un autonomo indirizzo di posta elettronica, anche certificata.

Art.4

Gli organi dell'Unione sono:

1. Il Comitato dei Presidenti;
2. l'Adunanza generale.

L'organo direttivo dell'Unione è il Comitato dei Presidenti composto dai Presidenti in carica degli or= dini aderenti, o suo delegato.

A detto organo sono demandate tutte le deliberazioni di competenza dell'Unione.

Il Comitato dei Presidenti elegge un Coordinatore da individuarsi tra gli iscritti all'Albo dei singoli Consigli aderenti.

Il Coordinatore, a sua volta, nominerà un segretario e un tesoriere da individuarsi, anche questi, tra gli iscritti all'Albo dei singoli Consigli aderenti.

Il Coordinatore dura in carica per un biennio.

Il Coordinatore rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge, presiede le tutte le riunioni dell'Assem= blea e del Comitato ed esegue i deliberati del Comitato dei Presidenti.

L'Adunanza generale è composta da tutti i Consiglieri degli Ordini aderenti.

a) dai rappresentanti del Distretto del Lazio presso il Consiglio Nazionale Forense;
b) dai delegati del Distretto del Lazio alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
c) dai delegati del Distretto del Lazio all'Organismo Unitario dell'Avvocatura;
d) dai componenti Avvocati dei Consigli Giudiziari del Distretto
e) dal Presidente uscente dell'Unione;
f) dal Presidente, Vice Presidente e dal Segretario del CDD.

Possono esser invitati sia alle riunioni del Comitato dei Presidenti che all'Adunanza Generale i Presidenti, e/o loro delegati, della Associazioni Forensi aventi maggior rappresentanza a livello nazionale e distrettuale;

Art.5

Il Comitato dei Presidenti si riunisce in seduta ordinaria ogni mese, secondo un calendario che il Coordi= natore sottoporrà all'attenzione del Comitato dei Presidenti al momento del suo insediamento, e, in seduta straordinaria, in caso di urgenza.

L'O.D.G. del Comitato dei Presidenti viene comunicato tramite posta elettronica ai singoli Consigli dell'Ordine, e direttamente all'indirizzo E-Mail di ogni Presidente e Segretario dei COA del Distretto, almeno 5 giorni prima della seduta fissata.

Nei casi di urgenza si prescinde dal rispetto dei termini.

Le deliberazioni del Comitato dei Presidenti sono redatte in forma scritta in verbali che sono conservate presso la sede pro-tempore dell'Unione e verranno trasmesse tempestivamente ai singoli Consigli a cura del segretario.

Almeno due volte l'anno viene indetta l'Adunanza Generale di cui verrà data comunicazione a tutti i componenti tramite fax o posta elettronica.

L'Adunanza Generale deve intendersi quale momento di incontro e confronto da parte di tutte le com= ponenti dell'Avvocatura Distrettuale e dei Suoi rappresentanti, sulle problematiche di interesse professio nale che, sotto ogni aspetto, possono comunque riguardare la classe forense.

L'Adunanza Generale non ha potere decisionale o vincolante né per il Comitato dei Presidenti né per i singoli COA.

E' facoltà del Coordinatore invitare a partecipare alle riunioni dei Presidenti, a secondo dei punti posti all'Ordine del Giorno, anche, tutti o parte, degli avvocati indicati nel precedente art. 4.

Art.6

Il Comitato dei Presidenti è validamente costituito con la presenza di tante delegazioni che rappresentino almeno i 2/ 3 dei Consigli dell'Ordine aderenti.

Le delibere del Comitato dei Presidenti sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi anche per delega scritta rilasciata a favore di un membro del Consiglio di appartenenza e comunque con il voto favore vole di almeno Due / Terzi (2 / 3) dei C.d.O. aderenti all'Unione.

Non sono ammesse deleghe tra componenti di Ordini diversi.

Ad ogni Consiglio dell'Ordine spetta il numero di voti in proporzione al numero degli iscritti individuato secondo i seguenti criteri riportati nella sottostante tabella

Iscritti	Voti
Da 1 a 500	02
Da 501 ad 1.000	04
Da 1.000 a 2.000	06
Da 2.001 a 4.000	08
Da 4.001 a 5.000	09
Da 5.001 a 8.000	10
Da 8.001 a 12.000	12
Da 12.001 a 16.000	15

Da 16.001 a 20.000	19
Da 20.001 a 25.000	23
Da 25.001 a 30.000	26

Art.7

I Presidenti dei C.d.O. aderenti, nel rispetto dello spirito che ha determinato la costituzione dell'Unione e finalizzato ad assumere intese e decisioni che consentano unitarietà di comportamenti e di indirizzi per i C. d.O. che ne fanno parte, porteranno le deliberazioni adottate e dal Comitato dei Presidenti, a ratifica nei propri consigli.

Art.8

Per perseguire il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato dei Presidenti può istituire Commissioni ov vero delegare un singolo Consiglio dell'Ordine ad approfondire particolari problematiche giuridiche di par= ticolare interesse per la classe forense.

Art.9

Nella prima seduta di ogni anno il Comitato dei Presidenti delibererà l'entità delle somme necessarie per il buon funzionamento dell'Unione.

Tale somma verrà ripartita tra gli Ordini rappresentati in proporzione al numero di voti disponibili da par te di ogni singolo COA nell'ambito dell'Unione, salvo contribuzioni straordinarie che si rendessero necessa= rie.

Il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite, e quello di previsione, sarò portato dal Tesoriere all'approvazione del comitato dei Presidenti, entro il I^ quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Art.10

Il presente atto è sottoscritto dai Presidenti dei C.d.O. che entrano a far parte dell'Unione in base a delibere di approvazione del testo da parte dei rispettivi Consigli, che vengono allegate in copia al presente atto.

Art.11

Ai sensi 29 lett. p della L. 247/12, copia sottoscritta del presente statuto viene trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.".

Di Mascio Avv. Giuseppe	**Cassino**	**Presidente**	
Mastrandrea Avv. Paolo	**Civitavecchia**	**Presidente**	
Calabrò Avv. Davide	**Frosinone**	**Presidente**	
Malinconico Avv. Giovanni	**Latina**	**Presidente**	
Conti Avv. Luca	**Rieti**	**Presidente**	
Vaglio Avv. Mauro	**Roma**	**Presidente**	
Maggiorelli Avv. Giovanbattista	**Velletri**	**Presidente**	
Ariano Avv. Simone	**Tivoli**	**Presidente**	
Manganiello Avv. Antonio	**Viterbo**	**Consigliere Delegato**	